RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 10

Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali

Al personale imbarcato su unita' navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennita' supplementari nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai servizi radiotelegrafonici, spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di lire 6.000. Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle mense e cucine spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di L. 12.000. Le indennita' di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Versione in vigore dal 11 maggio 1976, non più in vigore dal 12 aprile 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	I — Indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e per altre particolari condizioni di impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-10-indennita-supplementari-per-particolari-servizi-disimpegnati-dalle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it